

**Parti**

Ricorrente: E.ON Global Commodities SE, già E.On Energy Trading SE

Convenute: Agenția Națională de Administrare Fiscală — Direcția Generală de Soluționare a Contestațiilor, Direcția Generală a Finanțelor Publice a Municipiului București — Serviciul de administrare a contribuabililor nerezidenți

**Oggetto**

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Curtea de Apel București — Interpretazione degli articoli 1, 3, 4 e 6 dell'ottava direttiva 79/1072/CEE del Consiglio, del 6 dicembre 1979, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Modalità per il rimborso dell'imposta sul valore aggiunto ai soggetti passivi non residenti all'interno del paese (GU L 331, pag. 11) — Rimborso dell'IVA in uno Stato membro ai soggetti passivi stabiliti in un altro Stato membro che abbiano nominato, nel primo Stato, un rappresentante fiscale conformemente alle disposizioni nazionali applicabili prima dell'adesione di tale Stato all'Unione — Condizione dell'assenza di registrazione del soggetto passivo nello Stato membro interessato per il rimborso — Nozione della condizione supplementare rispetto alle condizioni previste agli articoli 3 e 4 della direttiva 79/1072/CEE — Compatibilità alla luce dell'articolo 6 della medesima direttiva — Effetto diretto degli articoli 3 e 4 della direttiva 79/1072/CEE

**Dispositivo**

Le disposizioni dell'ottava direttiva 79/1072/CEE del Consiglio, del 6 dicembre 1979, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Modalità per il rimborso dell'imposta sul valore aggiunto ai soggetti passivi non residenti all'interno del paese, in combinato disposto con gli articoli 38, 171 e 195 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, come modificata dalla direttiva 2007/75/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2007, devono essere interpretate nel senso che un soggetto passivo stabilito in uno Stato membro e che abbia effettuato cessioni di energia elettrica a soggetti passivi-rivenditori stabiliti in un altro Stato membro ha il diritto di avvalersi dell'ottava direttiva 79/1072 in tale secondo Stato al fine di ottenere il rimborso dell'imposta sul valore aggiunto pagata a monte. Tale diritto non è escluso per il semplice fatto di avere nominato un rappresentante fiscale identificato ai fini dell'imposta sul valore aggiunto in quest'ultimo Stato.

(<sup>1</sup>) GU C 295 del 29.9.2012.

**Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 23 gennaio 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Milano — Italia) — Nintendo Co. Ltd e a./PC Box Srl, 9Net Srl**

(Causa C-355/12) (<sup>1</sup>)

**(Direttiva 2001/29/CE — Diritto d'autore e diritti connessi nella società dell'informazione — Nozione di «misure tecnologiche» — Dispositivo di protezione — Apparato e prodotti complementari protetti — Dispositivi, prodotti o componenti complementari analoghi provenienti da altre imprese — Esclusione di qualsiasi interoperabilità tra di essi — Portata di tali misure tecnologiche — Rilevanza)**

(2014/C 93/12)

Lingua processuale: l'italiano

**Giudice del rinvio**

Tribunale di Milano

**Parti**

Ricorrenti: Nintendo Co. Ltd, Nintendo of America Inc., Nintendo of Europe GmbH

Convenuti: PC Box Srl, 9Net Srl

**Oggetto**

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Tribunale ordinario di Milano — Interpretazione dell'articolo 6 della direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione (GU L 167, pag. 10), letto alla luce del considerando 48 della medesima direttiva — Nozione di «misure tecnologiche» — Dispositivo di protezione che esclude ogni possibilità di interoperabilità fra, da un lato, l'apparato e i prodotti complementari protetti, e, dall'altro, apparati e prodotti complementari analoghi non di provenienza dell'impresa produttrice del sistema stesso o di imprese quest'ultima autorizzate — Rilevanza della destinazione attribuita a tali misure tecnologiche dall'impresa produttrice

**Dispositivo**

La direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione, deve essere interpretata nel senso che la nozione di «efficace misura tecnologica», ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3, di tale direttiva, può comprendere misure tecnologiche dirette prevalentemente ad equipaggiare con un dispositivo di riconoscimento non solo il supporto che contiene l'opera protetta, come il videogioco, al fine di proteggerla da atti non autorizzati dal titolare di un diritto d'autore, ma altresì le apparecchiature portatili o le consolle destinate a garantire l'accesso a tali giochi e la loro utilizzazione.

Spetta al giudice nazionale verificare se altre misure, o misure non installate sulle consolle, possano causare minori interferenze con le attività dei terzi o minori limitazioni di tali attività, pur fornendo una protezione analoga per i diritti del titolare. A tal fine, rileva prendere in considerazione, segnatamente, i costi relativi ai diversi tipi di misure tecnologiche, gli aspetti tecnici e pratici della loro attuazione nonché la comparazione dell'efficacia di tali diversi tipi di misure tecnologiche per quanto riguarda la protezione dei diritti del titolare, efficacia che, tuttavia, non deve essere assoluta. Spetta altresì al suddetto giudice esaminare la finalità dei dispositivi, dei prodotti o dei componenti che possono eludere le citate misure tecnologiche. A tal riguardo, la prova dell'uso che i terzi effettivamente ne fanno sarà, in funzione delle circostanze di cui trattasi, particolarmente rilevante. Il giudice nazionale può esaminare, segnatamente, con quale frequenza tali dispositivi, prodotti o componenti vengono effettivamente utilizzati in violazione del diritto d'autore nonché la frequenza con cui sono utilizzati a fini che non violano il suddetto diritto.

(<sup>1</sup>) GU C 295 del 29.9.2012.

**Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 13 febbraio 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Unabhängiger Verwaltungssenat des Landes Oberösterreich — Austria) — Procedimento instaurato da Susanne Sokoll-Seebacher**

(Causa C-367/12) (<sup>1</sup>)

**(Libertà di stabilimento — Sanità pubblica — Articolo 49 TFUE — Farmacie — Adeguato approvvigionamento della popolazione in medicinali — Autorizzazione — Ripartizione territoriale delle farmacie — Previsione di limitazioni fondate essenzialmente su un criterio demografico — Distanza minima tra le farmacie)**

(2014/C 93/13)

Lingua processuale: il tedesco

#### Giudice del rinvio

Unabhängiger Verwaltungssenat des Landes Oberösterreich

#### Parti

Susanne Sokoll-Seebacher

Con l'intervento di: Agnes Hemetsberger, succeduta a Susanna Zehetner

#### Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Unabhängiger Verwaltungssenat des Landes Oberösterreich — Interpretazione degli

articoli 49 TFUE, nonché 16 e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea — Normativa di uno Stato membro che subordina il rilascio di una concessione per l'esercizio di una farmacia a una valutazione del fabbisogno del mercato fondata su diversi criteri complessi e pressoché imprevedibili

#### Dispositivo

L'articolo 49 TFUE, in particolare l'esigenza di coerente perseguimento dell'obiettivo prestabilito, deve essere interpretato nel senso che esso osta ad una normativa di uno Stato membro, come quella oggetto della controversia principale, la quale fissi come criterio essenziale per verificare la necessità di aprire una nuova farmacia una soglia tassativa di «persone destinate ad approvvigionarsi», se le autorità nazionali competenti non hanno la possibilità di derogare a tale soglia per tenere conto di peculiarità locali.

(<sup>1</sup>) GU C 331 del 27.10.2012.

**Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 23 gennaio 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden — Paesi Bassi) — X BV/ Staatssecretaris van Financiën**

(Causa C-380/12) (<sup>1</sup>)

**(Voci doganali — Terra decolorante — Capitolo 25 della nomenclatura combinata — Voce doganale 2508 — Nozione di «prodotti lavati» — Eliminazione delle impurezze senza modificare la struttura del prodotto — Capitolo 38 della nomenclatura combinata — Voce doganale 3802)**

(2014/C 93/14)

Lingua processuale: l'olandese

#### Giudice del rinvio

Hoge Raad der Nederlanden

#### Parti

Ricorrente: X BV

Convenuto: Staatssecretaris van Financiën

#### Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Hoge Raad der Nederlanden — Tariffa doganale comune — Classificazione delle merci — Terra decolorante — Classificazione nella sottovoce 2508 40 00 o nella sottovoce 3802 90 00 della nomenclatura combinata — Nozione di eliminazione delle impurezze ai sensi della prima nota del capitolo 25 della nomenclatura combinata